



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Maria Vessichelli	<i>Presidente supplente</i>
dott.ssa Rossana Mancino	<i>Componente effettivo</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente effettivo</i>
dott. Cristiano Valle	<i>Componente supplente</i>
dott.ssa Antonella Pellecchia	<i>Componente supplente</i>

DECISIONE

letta la documentazione presente agli atti;

PREMESSO

Lamberto Roberti ha trasmesso all'Ufficio Centrale Nazionale, così definito nel ricorso, in data 29 aprile 2024 alle ore 23.58, mediante posta elettronica, un atto denominato «RICORSO ELETTORALE PER REVOCAZIONE DELLA DECISIONE N. OPP. 2/2024»;

a mezzo del detto atto Lamberto Roberti ha chiesto l'accoglimento della seguente: «CONCLUSIONE Chiedo la censura delle parti della Decisione impugnata per Revocazione N. OPP. 2/2024 che hanno concluso per inammissibilità dell'opposizione. Chiedo inoltre la censura del

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AM".



provvedimento del Ministero dell'Interno PROT. N. 15600/EP/8 nella parte in cui non ammette il deposito di Roberti Lamberto, candidato individuale, con logo PARLAMENTARE INDIPENDENTE nelle seguenti Circoscrizioni:

I° ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Milano)

II° ITALIA NORD-ORIENTALE (Venezia)

III° ITALIA CENTRALE (Roma)

IV° ITALIA MERIDIONALE (Napoli)»;

il provvedimento di cui è chiesta la revocazione è la decisione di questo Ufficio Elettorale Nazionale, depositato alle ore 17 del 27 aprile 2024, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione di Lamberto Roberti avverso l'attestazione PROT. N. 15600/EP/8 del Ministero dell'Interno, sia per mancato rispetto del termine di cui all'art. 16, comma 4, del d.P.R. del 30/03/1957 n. 361 e sia in considerazione dell'inadeguatezza delle censure, espresse dal Roberti, avverso la ragione della decisione ministeriale consistente nel fatto che a seguito del mancato deposito dello statuto e della dichiarazione di trasparenza, non era possibile la presentazione di lista;

la revocazione dei provvedimenti dell'Ufficio Elettorale Nazionale non è prevista quale mezzo di impugnazione, in quanto il d.P.R. n. 361 del 1957 recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», richiamato dalla legge del 24/01/1979 n. 18 recante «Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», non prevede che le decisioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale possano essere impugunate dinanzi allo stesso Ufficio Elettorale Nazionale a mezzo revocazione;

la revocazione, quale rimedio giurisdizionale di carattere straordinario, necessita di una specifica previsione normativa e, inoltre, è esperibile avverso le sentenze e comunque i provvedimenti emanati da organi giurisdizionali, ordinari o speciali;

la revocazione, pertanto, non è ammissibile avverso i provvedimenti dell'Ufficio Elettorale Nazionale che, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 48 del 26/03/2021, in motivazione), non è un organo giurisdizionale e la sua attività «di controllo» ha «natura amministrativa»;



il ricorso per revocazione della decisione di questo Ufficio Elettorale Nazionale N. OPP. 2/2024 è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1° maggio 2024.

1 Componenti

Romana Mancino
Aurora Furlan
Cristiano Valle
Antonio Palumbo

Il Presidente

Maria Venetull

Depositato in Segreteria
oggi 01 MAG. 2024



Il segretario supplente
Bianca
Giorgio Rosty